





per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVI, n. 127, depositata il 9.7.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;  
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;

\*\*\*\*\*

Premesso:

- che la società contribuente propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, per tosap inerente all'anno 1994, notificatale dal Comune di Roma in relazione ad occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari;

- che, a fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione degli avvisi impugnati e la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto assoggettati all'imposta sulla pubblicità;

- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all'appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

- che questa in particolare, rilevati



preliminarmente alcuni profili d'inammissibilità nelle difese svolte in primo grado e in appello dal Comune, affermò, nel merito, la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto esclusivamente assoggettati ad imposta sulla pubblicità;

rilevato:

- che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, contestando, con i primi tre, le censure processuali alle proprie pregresse difese, e deducendo nel merito, con il quarto motivo, "violazione e falsa applicazione degli artt. 9 - 38 e ss. d.lgs. 507/1993", per non aver, la decisione impugnata, considerato che gli impianti pubblicitari sono assoggettati a tosap in aggiunta all'imposta di pubblicità;

- che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

- che il ricorso del Comune è manifestamente infondato;

- che è, invero, decisivo il rilievo che questa Corte ha già consolidatamente affermato (con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi) che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta



di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04) e ha peraltro, ulteriormente puntualizzato che l'applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perché questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass. 1306/07, 1305/07);

ritenuto:

- che il ricorso del Comune va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che, per la natura della controversia e le



pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P. Q. M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2009.



Il presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE C1

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

- 8 GEN 2010  
IL CANCELLIERE C1

*[Handwritten signature]*

ESSENTI IN CANCELLERIA  
ALLEG. N. 131  
MATERIA